



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

*Regione Puglia*

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, opere  
pubbliche, ecologia e paesaggio  
c.a. Direttore Generale

[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) – Riscontro alla nota della Regione Puglia n. 2090 del 27/3/2019 (7893/DVA del 28/3/2019)**

Con riferimento alla nota che si riscontra, occorre in primo luogo lamentare quello che costituisce un comportamento non nuovo da parte del titolare di codesto Dipartimento il quale, in violazione dei più elementari principi di correttezza istituzionale, e si vorrebbe aggiungere, di buona creanza, continua a diffondere a mezzo stampa il contenuto di note che si dicono dirette a questo Ministero giorni prima dell'effettivo invio.

Appare poi surreale che codesta Regione, con nota sottoscritta da un dirigente, si ritenga legittimata a contestare la legittimazione del vertice politico di questo Ministero (il quale, si rammenta, è per legge il firmatario dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale) a rispondere ad una nota come quella che codesta Regione medesima ha ritenuto di inoltrare, oltre al sottoscritto al Ministro Costa e agli enti locali, anche al Presidente del Consiglio.

Per quanto attiene il merito appaiono del tutto inconferenti i rilievi mossi da codesta Regione riguardo la mancata emanazione da parte di questo Ministero del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto dal D.Lgs. n. 81/2018, che non consentirebbe a codesto ente di procedere ad una revisione del proprio Piano Regionale di qualità dell'aria.

Come, infatti, argomentato dalla competente Direzione per i rifiuti e l'inquinamento di questo Ministero con l'allegata nota la norma che prevede detto Programma ***“è finalizzata al rispetto di limiti di emissione totale riferiti al complesso di tutte le emissioni del territorio nazionale. Il Programma nazionale deve pertanto prevedere misure di ampio respiro, in grado di rispettare un limite inteso come somma complessiva di tutte le emissioni del Paese. Non può invece prevedere misure o linee di azione riferite a situazioni di locale criticità della qualità dell'aria che, per quanto gravi, possono influire in modo limitatissimo sulle emissioni totali nazionali e che devono essere affrontate, in primo luogo, con gli strumenti di pianificazione e risanamento previsti dal d.lgs. 155/2010. Per tali motivi il Programma nazionale non è finalizzato, come ipotizza la nota regionale, a fissare limiti di emissione per impianti, né a costituire un riferimento sulla cui base***

ID Utente: 6781  
ID Documento: DVA-TFI-6781\_2019-0033  
Data stesura: 01/04/2019

✓ Resp. Div.: Fiore D.  
Ufficio: DVA-TFI  
Data: 01/04/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

***rivedere le prescrizioni autorizzative per specifici impianti o aggiornare i piani regionali della qualità dell'aria in relazione a specifiche categorie di fonti emissive rilevanti a livello locale"***

**Alla luce di ciò andrebbero riconsiderate tutte le motivazioni poste alla base della nota che si riscontra in quanto basate su presupposti palesemente erranei.**

Per quanto attiene poi punti relativi ai singoli commi dell'art.29-octies del D.Lgs. n. 152/06:

*Lettera a) "a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore".*

Tutte le circostanze citate non sono tali da condurre al riesame diretto di una singola AIA, ma dovrebbero passare al vaglio del procedimento necessario ad eventualmente portare ad adeguare il Piano Regionale di qualità dell'aria, che solo può fissare "gli obiettivi di qualità ambientale" in capo agli strumenti di pianificazione e programmazione di settore". Occorre un adeguamento del Piano regionale che fissi nuovi obiettivi. Per quanto risulta allo scrivente l'AIA di ArcelorMittal non è in contrasto con gli obiettivi fissati da codesta Regione con il Piano vigente. Detto procedimento, peraltro, risulta essere ben noto a codesta Regione in quanto si rammenta che il "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)" per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010 e adottato nel 2012 da codesta amministrazione regionale, è stato uno dei presupposti fondamentali del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale disposto nel 2012.

Lo stesso procedimento è stato adottato nell'ambito del riesame dell'AIA della centrale termoelettrica Enel di Brindisi, in attuazione di specifiche misure del Piano di risanamento di Torchiarolo (DGR 2349/2013).

*Lettera b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*

In merito occorre segnalare che la centrale termoelettrica non è, come erroneamente descritto da codesta Amministrazione, una attività tecnicamente connessa all'attività principale (produzione di acciaio), bensì un'attività IPPC statale codice 1.1, per la quale è stato appositamente disposto il riesame complessivo a seguito dell'emanazione delle BAT Conclusions di settore.

Oltre a ciò il D.D. n. 430/2018, che dispone l'avvio d'ufficio da parte della DVA del riesame dell'AIA della centrale termoelettrica ArcelorMittal Italy Energy s.r.l. (ex Taranto Energia s.r.l.) sita all'interno dello stabilimento siderurgico, già prevede un eventuale specifico riesame per le aree del siderurgico che presentano connessioni tecniche con il funzionamento della centrale, sulla base ovviamente degli esiti dell'istruttoria in corso. Ciò, come previsto nel DPCM 29/9/2017, anche al fine di superare le misure transitorie.

*Lettera c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*

Come dovrebbe essere noto anche a codesta Regione non si può disporre il riesame sulla base di dichiarazioni di stampa o ad un riferimento generico ad incidenti. Devono essere indicate in maniera analitica e dettagliata le nuove prescrizioni che si intende proporre. Si segnala, in proposito, che né il Ministero del lavoro, né il Ministero degli interni (comando dei vigili del fuoco), che sembrano avere una specifica competenza in materia e che partecipano alla conferenza di servizi conclusiva propedeutica al rilascio delle AIA statali hanno chiesto alcun riesame.

\*\*\*\*\*

In conclusione si rinnova l'invito, valutati i necessari presupposti di legge, a procedere, con l'urgenza che il caso richiede, all'eventuale aggiornamento del proprio strumento di pianificazione della qualità dell'aria, in linea con l'esperienza della Regione siciliana la quale, senza necessità di attendere l'emanazione del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, del tutto irrilevante per la fattispecie, ha proceduto a imporre stringenti limiti per le AIA relative agli impianti di raffinazione dell'isola. E' nella corretta sede della modifica del Piano Regionale di qualità dell'aria, infatti, prima che nelle singole autorizzazioni, che potrà trovare collocazione, qualora codesta Regione ne ritenga sussistere i presupposti, l'applicazione dell'art. 271, comma 4, del decreto legislativo n.152/06, richiamata a sproposito da codesta Regione e che testualmente recita: ***"4. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti (dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155) possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria."***

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegato: c.s.*